

Decreto del Consiglio federale

che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i mestieri svizzeri nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori

Modifica del 26 febbraio 2001

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i mestieri svizzeri nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori, allegato al decreto del Consiglio federale del 16 maggio 2000¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 8

Art. 1 Compensazione del rincaro

Art. 2 Salari minimi

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2001 e ha effetto sino al 30 giugno 2004.

26 febbraio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 2000 2724

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.